

ACCORDO DI RETE in Toscana

FINALITA'

La finalità del presente Accordo, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 92/2012, é di avviare nella Regione Toscana azioni strutturate per la costruzione di un sistema integrato di apprendimento permanente attraverso la modalità operativa delle reti territoriali aperte a tutti i soggetti attivi nei campi dell'istruzione-formazione-lavoro-educazione, sia nel contesto formale, sia non formale, sia informale, che sono previsti come possibili componenti delle reti dalla citata Legge.

Visto

= DPR 275/99, Regolamento autonomia scolastica;
= DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
= LEGGE 92/2012, Art. 4 commi 51-68;
= INTESA in C.U. dicembre 2012;
= ACCORDO in C.U. luglio 2014.

Preso atto che

> la Legge n. 92/2012 indica nelle reti territoriali la modalità organizzativa attraverso cui si costituisce il sistema integrato dell'apprendimento permanente, precisandone: l'oggetto (l'insieme dei servizi relativi agli ambiti di apprendimento formali, non formali e informali), la finalizzazione in termini di politiche di riferimento (i servizi devono essere collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati) e le priorità (il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei percorsi di apprendimento, facendo emergere i fabbisogni di competenza in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali, riconoscimento dei crediti e certificazione, fruizione dei servizi di orientamento permanente).

> l'Intesa in Conferenza Unificata del 20.12.12 puntualizza che le reti territoriali comprendono l'insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio, riconoscendo un ruolo fondamentale alle organizzazioni che operano nel campo del non formale.

> l'Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 specifica che l'adesione delle Organizzazioni del Terzo Settore alle reti territoriali deve essere volontaria e riferita a soggetti che assicurano alcuni requisiti minimi di stabilità e di qualità, quali:

- requisiti organizzativi:

a) iscrizione nei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale, delle Cooperative sociali, degli Enti per il servizio civile, delle Agenzie formative e per il lavoro e simili;

b) statuto dell'Associazione che preveda tra le finalità la promozione dell'accrescimento culturale e formativo dei cittadini e lo sviluppo della cultura della solidarietà;

c) individuazione di un/a responsabile dell'offerta culturale e formativa;

- requisiti di qualità dell'offerta culturale e formativa :

a) un'offerta che espliciti quali competenze i cittadini possono acquisire attraverso il percorso di apprendimento;

b) competenze degli operatori educativi e dei docenti documentate tramite CV o autodichiarazioni;

c) visibilità dell'offerta e accessibilità da parte di tutti i cittadini, anche svantaggiati, attraverso i necessari e opportuni interventi di accomodamento;

d) attestazione, su richiesta, della frequenza dei percorsi di apprendimento per la possibilità di inserimento nel libretto formativo del cittadino;

e) previsione di strumenti di autovalutazione dell'esperienza di apprendimento da parte del soggetto che ne fruisce.

Premesso che, ai sensi delle Linee Guida redatte dal MIUR, che definiscono il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti,
= il CPIA, definito come istituzione scolastica autonoma articolata in Rete Territoriale di Servizio, è soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
= i CPIA, per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, devono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (IT; IP e LA);
= il CPIA, per ampliare l'offerta formativa possono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, quali iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di leFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...),

= i CPIA possono stipulare convenzioni con Università, Regioni ed enti pubblici ed aderire agli accordi istitutivi dei Poli tecnico-professionali, di cui al Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013.

Considerato che

la Regione Toscana con la Delibera n. 251 del 20.03.2017 ha definito i criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione.

Allo scopo di conseguire la finalità del presente Accordo

si conviene di

1) mettere in atto, supportandosi vicendevolmente, buone pratiche a valere su fondi PON e POR per l'istruzione, per la formazione, per l'inclusione, per l'integrazione, per l'innovazione digitale, e in generale per tutto quanto riguarda misure di sistema relative all'apprendimento permanente, quali:

- a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio;
- b) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;
- c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
- d) accoglienza e orientamento;
- e) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti;
- f) rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali, informali, aggiornando le conoscenze, le abilità, le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibile anche tramite l'orientamento e il riconoscimento delle competenze acquisite;

2) costituire un gruppo di lavoro a livello regionale, con la presenza di un esponente per ciascuno dei soggetti organizzativi che, a diverso titolo, contribuiscono sul territorio alla definizione di un sistema di apprendimento permanente, per favorire uno scambio costruttivo di idee e prassi con le Conferenze Zonali per l'istruzione e l'educazione, nell'ottica di valorizzare le risorse ed i saperi che il territorio possiede e utilizza sia per esprimere i propri bisogni sia per formulare le possibili risposte.

Condizioni generali

= il CPIA, poiché si configura come rete territoriale di servizio del sistema di istruzione, rappresenta il punto di riferimento istituzionale, stabile, strutturato e diffuso per la realizzazione di azioni di accompagnamento rivolte alla popolazione adulta;

- = il presente Accordo non attribuisce alle parti alcun diritto riservato in merito al prodotto risultante dalle iniziative derivanti dagli impegni convenuti;
- = non sono previsti oneri finanziari a carico degli organismi sottoscrittori in relazione alle iniziative derivanti;
- = denominazioni e marchi di servizio restano di esclusiva titolarità degli organismi proprietari;
- = ciascuno degli organismi sottoscrittori concorda di sostenere i propri impegni reciproci per l'intera durata del progetto concordato.

Firenze,

sottoscrivono il presente Accordo di rete i seguenti organismi

Ente	Sede	Titolare	Firma
------	------	----------	-------